Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 4 settembre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1957, n. 772.

Regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1954, n. 558, riguardante la nomina degli ispettori onorari della scienza e della tecnica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 13 luglio 1954, n. 558;

Veduto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

E' approvato il regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1954, n. 558, relativo all'istituzione del Corpo degli ispettori onorari per la ricerca e la conservazione dei documenti e cimeli di particolare interesse per la storia della scienza e della tecnica.

Il regolamento annesso al presente decreto è firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1957

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 79. — RELLEVA

Regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1954, n. 558, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 dicembre 1956 riguardante la nomina, i compiti, le attribuzioni degli ispettori onorari per la ricerca e la conservazione di documenti e cimeli di particolare interesse per la storia della scienza e della tecnica.

Art. 1.

(*Generalità*)

In ogni località in cui se ne ravvisi l'opportunità sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta dei presidenti del Museo nazionale della storia della scienza di Firenze e del Museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano o della Società italiana per il progresso delle scienze, ovvero dei presidenti dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e del Consiglio nazionale delle ricerche o dei rettori delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore, o dei soprintendenti bibliografici o dei soprintendenti alle antichità e belle arti, dei provveditori agli studi, competenti per territorio, uno o più ispettori onorari per la ricerca e la conservazione di documenti e cimeli di particolare interesse per la storia della scienza e della tecnica.

In nessun caso per ogni località si potranno avere più di tre ispettori onorari.

Art. 2.

(*Compiti ed attribuzioni*)

Gli ispettori onorari hanno l'obbligo:

a) di ricercare ed identificare cose mobili o immobili che siano ritenute pregevoli come documenti o cimeli della storia della scienza e della tecnica;

b) di collaborare, secondo le vigenti disposizioni, alla conservazione della loro integrità;

c) di segnalarle al Ministero della pubblica istruzione per la eventuale acquisizione alle pubbliche raccolte, o, se ne ravvisino l'opportunità, al Museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano o al Museo nazionale della storia della scienza di Firenze, affinchè questi possano promuoverne eventualmente, nei modi opportuni, l'acquisto e la collocazione nelle proprie raccolte, nel caso che si profilasse la necessità di destinarli a fini culturali ed educativi;

d) di notificarle alle Sopraintendenze competenti, per materia e per territorio, qualora le cose notificate ricadano nell'ambito della legge 1° giugno 1939, n. 1089, quali oggetti di interesse storico o del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2074, quali oggetti di interesse archeologico o scientifico o bibliografico

e) di inviare annualmente al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione tecnica, una relazione sull'attività svolta.

Nessuna deroga è apportata per effetto delle presenti disposizioni alle norme di legge o di regolamento circa la competenza dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione e circa la nomina e le attribuzioni degli altri ispettori onorari da esso nominati, nonchè alle vigenti norme di legge riguardanti le competenze delle Sovrintendenze archivistiche e degli Archivi e Sezioni di archivi di Stato.

Art. 3.

(*Condizioni di eleggibilità*)

La qualifica di ispettore onorario per la ricerca e la conservazione dei documenti e cimeli di particolare interesse per la storia della scienza e della tecnica può essere cumulabile con quella degli ispettori onorari dipendenti dalla Direzione generale per le antichità e belle arti e di quelli bibliografici quando non può essere provveduto diversamente e cioè nelle località prive di altre persone idonee.

Art. 4.

(*Limiti della competenza*)

Il decreto di nomina conterrà l'indicazione della competenza territoriale dell'ispettore onorario. Esso può limitare la competenza ad uno o più determinati settori della scienza e della tecnica.

In ogni caso, però, gli ispettori onorari, qualunque sia la estensione della loro competenza, sono fra di loro liberi da rapporti di subordinazione gerarchica.

Art. 5.

(*Stato giuridico*)

Gli ispettori onorari sono amministrati dal Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione tecnica, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 6.

(*Gratuità dell'ufficio*)

L'ufficio di ispettore onorario è gratuito.

Tuttavia gli ispettori onorari che per ragioni del loro ufficio, debbano compiere sopraluoghi in località diverse dal luogo di residenza, possono essere autorizzati, di volta in volta, previa richiesta al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione tecnica, a compiere le missioni a carico del bilancio dello Stato.

Le richieste di missione debbono essere corredate del motivato parere della Soprintendenza competente per materia e per territorio.

A missione effettuata gli ispettori onorari sono tenuti ad esibire la nota delle spese di viaggio sostenute con la relativa documentazione. Le indennità di missione sono concesse nella misura spettante ai funzionari delle carriere direttive aventi qualifica di direttore di divisione.

Nel caso in cui l'ispettore onorario sia un funzionario nei ruoli dello Stato, si applicano le norme generali vigenti in materia.

Art. 7.

(Agevolazioni)

Per agevolare il lavoro di ricerca il Ministero della pubblica istruzione comunicherà la nomina degli ispettori onorari di cui all'art. 1 ai capi delle Amministrazioni provinciali e comunali, ai provveditori agli studi, ai sopraintendenti bibliografici, ai sopraintendenti alle opere di antichità e d'arte, ai presidenti dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, competenti per territorio e fornirà ai medesimi una tessera di riconoscimento con l'indicazione delle generalità e della funzione loro attribuita.

Art. 8.

(Cessazione dall'ufficio)

Oltre che per compiuto triennio, l'ufficio di ispettore onorario può cessare in qualsiasi momento per dispensa, debitamente notificata, dell'ispettore onorario che non attenda con diligenza e fattività ai compiti affidatigli o per effetto di un riordinamento della competenza territoriale degli ispettori onorari.

In ogni caso la cessazione dall'ufficio avviene per decreto Ministeriale.

L'ispettore onorario che per qualsiasi causa cessa dall'ufficio, è tenuto a consegnare tutti gli atti e documenti inerenti all'ufficio stesso alla persona a ciò designata dal Ministero della pubblica istruzione eguale dovere è tenuto ad assolvere l'erede dell'ispettore deceduto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione

Rossi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1957, n. 773.

Disciplina del collocamento dei lavoratori d'albergo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 14 e 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentita la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei disoccupati;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Il collocamento dei lavoratori presso aziende alberghiere, pensioni e locande è regolato dalle norme contenute nel titolo II della legge 29 aprile 1949, n. 264, secondo le forme speciali stabilite dal presente decreto.

Alla disciplina stabilita dal presente decreto è altresì soggetto il collocamento dei prestatori d'opera addetti alle taverne, locali notturni, caffè e mescite annessi agli alberghi e pensioni, anche se gestiti con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi, in quanto facciano parte integrante del complesso della azienda alberghiera e purchè vi sia conduzione diretta dell'albergatore.

Art. 2.

Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro presso le aziende indicate dal precedente art. 1, deve iscriversi in speciali liste presso gli Uffici di collocamento indicati dall'art. 24 della legge 29 aprile 1949, n. 264, della circoscrizione nella quale ha la propria residenza.

Art. 3.

Presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma è istituito uno schedario nazionale al quale, fermo rimanendo l'obbligo di cui al precedente art. 2, possono richiedere di essere iscritti i prestatori d'opera aspiranti al collocamento in sede diversa da quella di residenza purchè siano in possesso di una delle qualifiche previste dal successivo art. 5.

La domanda di iscrizione nello schedario nazionale deve essere inoltrata dal lavoratore interessato per il tramite dell'Ufficio di collocamento del Comune di residenza.

Detto schedario ha il solo scopo di fornire agli interessati gli elementi necessari alla conoscenza delle disponibilità, sul piano nazionale, dei lavoratori qualificati del settore.

Art. 4.

Le aziende indicate dall'art. 1 hanno facoltà di esertare la scelta nominativa nell'ambito dell'intero territorio nazionale per l'assunzione dei prestatori d'opera in possesso delle qualifiche di cui al successivo art 5.

Tale facoltà viene esercitata mediante richieste dirette all'Ufficio di collocamento del Comune di residenza del lavoratore da assumere. Detto Ufficio rilascia il prescritto foglio di avviamento al lavoro.

Per tutte indistintamente le rimanenti categorie di personale, non specificatamente elencate nel successivo art. 5, la richiesta dovrà essere numerica e potrà essere rivolta solo agli Uffici indicati nell'art 2 del presente decreto, secondo le norme contenute nel titolo II della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 5.

E' ammessa la richiesta nominativa per l'assunzione dei prestatori d'opera per mansioni inerenti alle qualifiche o specializzazioni sotto indicate.

1) personale impiegatizio (non di concetto) addetto a: segreteria, controllo, amministrazione, ricevimento;

2) personale addetto al servizio di ristorante e bar:

1° maître, 2° maître, 3° maître, barman, cameriere ai piani (chef d'étage), cameriere ai vini, trinciatore, cameriere di sala (chef de rang), 1° cameriere corrieri, cameriere di sala (table d'hôtel), commis ai piani, commis di sala, aiuto barman;

3) personale addetto al servizio di portineria:

1° portiere, 1° portiere di notte, 2° portiere, facchino con mansioni di portiere, conduttore, guardia di notte, turnanti di portineria, postino, telefonista, vestiarista, ascensorista sopra ai 18 anni, commissionario sopra ai 18 anni, commissionario sotto ai 18 anni;

4) personale addetto al servizio piani:

1ª governante o governante unica, 2ª e 3ª governante, facchino ai piani, cameriera ai piani, aiuto cameriera ai piani;

5) personale addetto al servizio cucina e reparti annessi:

capo cuoco, sotto capo cuoco, cuoco capo partita o cuoco unico, cuoco famiglia, 1° aiuto cuoco, 2° aiuto cuoco, casseroliere, argentiere, officiere, 1° cantiniere, 1° dispensiere, 1° caffettiere, 2° cantiniere, 2° dispensiere, 2° caffettiere, donna tuttofare;

6) personale addetto al servizio di guardaroba:

1° guardarobiere o guardarobiere unico, 2° guardarobiere, 1° lavandaio, 1ª lavandaia, 1ª stiratrice, donna di guardaroba e del personale;

7) operai vari:

1° controllore non amministrativo, 2° controllore non amministrativo, autista, sorvegliante alle caldaie;

8) operai ausiliari:

muratore, idraulico, meccanico, tappezziere, pittore, decoratore e verniciatore, falegname, elettricista, operaio artigiano.

Art. 6.

L'Ufficio di collocamento, prima di procedere alla iscrizione, dovrà verificare la qualifica del richiedente, quale essa risulta dal libretto di lavoro, dai certificati di servizio prestato, ovvero da attestazione di scuole professionali.

Quando per difetto della suddetta documentazione o per altre cause sorga contestazione o incertezza sulla qualifica o specializzazione, su queste ultime dovrà decidere la Commissione provinciale per il collocamento a norma dell'art. 25 lettera *a)* della legge 29 aprile 1949, n. 264; per tale decisione detta Commissione dovrà avvalersi dell'opera di tecnici o esperti della categoria, da essa medesima designati in proporzione paritetica fra datori di lavoro e lavoratori, e di quella dell'Ispettorato del lavoro per eventuali accertamenti presso le aziende.

Art. 7.

In base a conforme deliberazione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei disoccupati il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale chiamerà a far parte, quale esperti, del Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati, costituito con deliberazione del predetto organo collegiale in data 14 aprile 1954 e ratificato con decreto Ministeriale 29 aprile 1954, in seno al medesimo, il Commissario per il turismo, o un suo delegato, due funzionari designati dalla Presidenza del Consiglio Commissariato per il turismo e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due membri designati dalle Associazioni degli industriali alberghieri e tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori d'albergo maggiormente rappresentative.

L'intervento dei predetti esperti avrà luogo ogni qualvolta il Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati sia chiamato ad esprimere pareri sulla classificazione professionale dei lavoratori e sui quesiti che potranno essere formulati dalle Commissioni provinciali per il collocamento in materia di avviamento al lavoro degli appartenenti alla categoria dei dipendenti da aziende alberghiere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 85. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. 774.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, in Quindici (Avellino).

N. 774. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, in Quindici (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 68. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. 775.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione San Giovanni Battista del comune di Polaveno (Brescia).

N. 775. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 27 giugno 1956, integrato con postilla senza data, relativo all'erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione San Giovanni Battista del comune di Polaveno (Brescia), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 69. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1957.

Nomina del presidente e del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27, modificato dalla legge 14 aprile 1957, n. 259, recante norme sull'ordinamento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali;

Visto l'art. 8 della legge 4 agosto 1955, n. 692, che prevede, fra l'altro, la rappresentanza della categoria dei pensionati degli enti locali in seno al Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.D.E.L.;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

E' nominato presidente dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali il dott. Colasanti Corrado.

Sono nominati componenti effettivi del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto i signori:

a) Fabris dott. Giulio, vice prefetto in servizio presso il Ministero dell'interno;

Vitiello dott. Vittorio, ispettore generale in servizio presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

Leto dott. Salvatore, direttore capo divisione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) Bevere prof. Lorenzo, medico provinciale superiore in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

c) Benigni rag. Carlo, Termine rag. Ivanoe, Parini Luigi, Di Lorenzo prof. Ferruccio, Papa Vincenzo, Molaioli dott. Liberato, Rovere Romolo e Poggipollini Eriprando, in rappresentanza della categoria degli iscritti all'Istituto;

d) Federici Giovanni, in rappresentanza dei pensionati degli enti locali;

e) Andreoli avv. prof. Giorgio, Micara avv. Ferdinando, Boverio prof. avv. Ernesto e Riva Crugnola avv. Silvio, in rappresentanza degli amministratori degli enti locali.

Sono nominati componenti supplenti i signori:

Numerico dott. Ovidio, vice prefetto ispettore in servizio presso il Ministero dell'interno, in rappresentanza dei dicasteri;

Michelon avv. Giovanni e Maltoni avv. Oreste, in rappresentanza della categoria degli iscritti all'Istituto;

Aniasi Aldo, in rappresentanza degli amministratori degli enti locali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1957

GRONCHI

TAMBRONI — MEDICI — GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1957
Registro n. 22 Interno, foglio n. 360. — DI STEFANO

(5158)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1957.

Autorizzazione alla Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo, ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare complessivo del proprio patrimonio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1893;
Vista la legge 23 ottobre 1956, n. 1237;
Vista la legge 29 luglio 1949, n. 474;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare complessivo del proprio patrimonio.

La presente autorizzazione è valida fino a quando il fondo speciale di riserva della predetta Sezione, attualmente di L. 800 milioni, non venga aumentato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 agosto 1957

Il Ministro: MEDICI

(5162)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1957.

Approvazione delle tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;
Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla vita;
Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione con opzione a scadenza, presentate dalla Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa 31-21/A, relativa all'assicurazione mista crescente, a premio annuo, pagabile per l'intero importo in caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto, ovvero, per un importo pari alla metà del capitale stesso, aumentato in proporzione dei premi pagabili, in caso di premorienza;

Tariffa 31-21/B, relativa all'assicurazione mista crescente, a premio annuo, pagabile per l'intero importo in caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto, ovvero per un importo pari ad un quarto del capitale stesso, aumentato in proporzione dei premi pagati, in caso di premorienza.

Roma, addì 26 agosto 1957

Il Ministro: GAVA

(5133)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1957.

47° Elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che debbono adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1402;

Decreta:

E' approvato come appresso, il 47° elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione, ai sensi e per gli effetti della legge di cui alle premesse:

Provincia di Caserta: Teano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1957

Il Ministro: TOGNI

(5136)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 13 agosto 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor William Bernard Neville-Terry, Console di Gran Bretagna a Trieste.

(5169)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « storia del diritto italiano » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di « storia del diritto italiano » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5183)

Vacanza della cattedra di « zoologia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna è vacante la cattedra di « zoologia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5182)

Vacanza della cattedra di « scienza delle finanze e diritto finanziario » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di « scienza delle finanze e diritto finanziario », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5184)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 202

Corso dei cambi del 3 settembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,90	624,85	624,05	624,77	624,95	624,95	624,80	624,85	624,93
$ Can.	656,35	656,30	656,565	656,375	656,05	656,25	656,50	656,50	656,25	656,50
Fr. Sv. lib.	145,82	145,81	145,80	145,82	145,85	145,80	145,80	145,82	145,84	145,83
Kr. D.	89,95	90,13	90,15	90,18	90,10	89,10	90,27	89,90	90,04	90,10
Kr. N.	87,17	87,32	87,30	87,36	87,40	87,25	87,44	87,10	87,20	87,30
Kr. Sv.	120,35	120,55	120,70	120,65	120,60	120,40	120,68	120,27	120,38	120,48
Fol.	163,67	163,88	163,90	163,97	163,90	163,70	164,08	163,50	163,72	163,85
Fr. B.	12,46	12,475	12,495	12,495	12,485	12,45	12,50	12,43	12,46	12,48
Fr. Fr.	148,97	149,35	149,40	149,47	149,35	149,10	149,46	149 —	149,10	149,35
Fr. Sv. acc.	143,12	143,35	143,43	143,42	143,40	143,15	143,42	143 —	143,13	143,35
Lst.	1739,25	1742,75	1743,875	1743,50	1743,25	1740,30	1744 —	1739 —	1740 —	1743,25
Dm. occ.	149,10	149,35	149,43	149,40	149,40	149,15	149,40	149 —	149,10	149,35
Scell. Aust.	24,07	24,12	24,08	24,145	24,05	24,05	24,14	24,06	24,09	24,09

Media dei titoli del 3 settembre 1957

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	62,95
Id. 3,50 % 1902	56,50
Id. 5 % 1935	92,80
Redimibile 3,50 % 1934	79,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	87 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,10
Id. 5 % 1936	95,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 settembre 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,95
1 Dollaro canadese	656,437
1 Franco svizzero lib.	145,817
1 Corona danese	90,225
1 Corona norvegese	87,40
1 Corona svedese	120,665
1 Fiorino olandese	164,025
1 Franco belga	12,497
100 Franchi francesi	149,465
1 Franco svizzero acc.	143,42
1 Lira sterlina	1743,75
1 Marco germanico	149,40
1 Scellino austriaco	24,142

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sessione speciale di esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 14 novembre 1929, n. 1990;
Visti gli articoli 174 e 175 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1957, n. 722, recante modificazioni in materia di esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta, in Roma, una speciale sessione di esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, alla quale possono partecipare coloro che abbiano i requisiti richiesti dagli articoli 174 e 175 della legge 27 giugno 1942, n. 851, e 72 e seguenti del regio decreto 14 novembre 1929, n. 1990, e cioè i cittadini italiani di ambedue i sessi che posseggano almeno il diploma di maturità classica o scientifica o quello di abilitazione magistrale o tecnica (agraria, commerciale, industriale, nautica e per geometri).

Art. 2.

Le prove scritte dei predetti esami avranno luogo a Roma presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 10, 11 e 12 ottobre 1957, con inizio alle ore 8,30.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai predetti esami, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Dalla domanda dovrà risultare:
a) nome, cognome dell'aspirante;
b) luogo e data di nascita;
c) domicilio;
d) indirizzo al quale dovranno essere trasmesse eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa, gli aspiranti devono dichiarare espressamente di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare altresì:
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le condanne eventualmente riportate;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Ai fini dell'ammissione agli esami predetti gli aspiranti devono produrre, unitamente alla domanda, il titolo di studio in originale o in copia autentica notarile.

Gli aspiranti devono, altresì, produrre le quietanze comprovanti il pagamento — da effettuarsi presso una Sezione di tesoreria provinciale — della tassa di L. 500 da versarsi a favore degli Istituti di previdenza per le pensioni dei dipendenti degli Enti locali, nonchè della tassa di L. 300 da versarsi nella contabilità speciale della Prefettura della Provincia in cui il candidato risiede, per spese di funzionamento della Commissione esaminatrice.

I concorrenti dovranno presentarsi all'esame muniti di un documento di riconoscimento valido a norma di legge.

Art. 5.

Gli aspiranti che risulteranno idonei ai predetti esami debbono far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di avvenuta comunicazione, i seguenti documenti
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di regolare condotta morale e civile;
3) certificato generale del casellario giudiziario;
4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;
5) certificato di sana e robusta costituzione fisica e esenzione da difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficio sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 6.

Gli esami comprendono prove scritte ed orali, secondo il programma allegato al presente decreto.

Art. 7.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, saranno osservate le norme di cui al regio decreto 14 novembre 1929, n. 1990, e successive modificazioni.

Roma, addì 31 agosto 1957

p. *Il Ministro*: SALIZZONI

PROGRAMMA DI ESAMI

Esami scritti:
1° (una prova) Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo;
2° (due prove) Principi di ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende pubbliche (prova teorica) e risoluzione di un quesito riguardante la contabilità dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza;
3° (due prove) Leggi e regolamenti amministrativi (prova pratica) e compilazione di un verbale di deliberazione del Consiglio comunale ovvero della Giunta municipale.

Esame orale:
1° Nozioni di diritto civile e ordinamento dello stato civile;
2° Nozioni di diritto penale;
3° Nozioni di scienza delle finanze con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;
4° Costituzione della Repubblica, legge elettorale politica, leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla Giustizia amministrativa, legge sulla Corte dei conti;
5° Leggi e regolamenti amministrativi;
6° Legislazione sociale.

(5140)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso ad una borsa di studio in materia di idrocarburi

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1956, con il quale è stato indetto un concorso ad una borsa di studio da conferirsi ad un laureato che intenda compiere un corso di studi e informazioni all'estero per approfondire problemi e argomenti relativi agli idrocarburi;
Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice prevista dall'art. 4 del precitato decreto;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso ad una borsa di studio, di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Focaccia on. sen. prof. Basilio, direttore dell'Istituto di elettrotecnica presso l'Università di Roma.

Membri:

Caglioti prof. Vincenzo, ordinario di chimica generale ed inorganica;

Mazzetti prof. Carlo, ordinario di chimica applicata;

Oberziner prof. Manlio, ordinario di tecnologie speciali;

Padovani prof. Carlo, direttore della Stazione sperimentale per i combustibili di Milano.

Art. 2.

Il dott. Elio Gaglio, direttore di sezione del Ministero dell'industria e del commercio, è nominato segretario della Commissione.

In caso di assenza o di impedimento del dott. Gaglio le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Domenico Fortini, funzionario del Ministero stesso.

Art. 3.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario sarà corrisposto il trattamento previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul cap. 17 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1956-1957.

Il predetto decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1957

Il Ministro per l'industria e per il commercio
GAVA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1957
Registro n. 9 *Industria e commercio, foglio n.* 290. — CARUSO

(5126)

PREFETTURA DI FOGGIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto prefettizio n. 37833 del 25 luglio 1957, con il quale il dott. Russo Edmondo è stato assegnato alla condotta medica della frazione Montagna del Consorzio sanitario Montesantangelo, Manfredonia e San Giovanni Rotondo;

Vista la lettera, in data 13 agosto 1957, con la quale il predetto sanitario dichiara di rinunziare al posto cui trattasi;

Ritenuto di dover provvedere alla assegnazione di detta condotta all'altro concorrente che segue nella graduatoria e che l'ha chiesta in ordine di preferenza;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Colucci Andrea Mario è assegnato alla condotta medica della frazione Montagna del consorzio sanitario Montesantangelo, Manfredonia e San Giovanni Rotondo (capo Consorzio il comune di Montesantangelo).

Foggia, addì 21 agosto 1957

p. *Il prefetto*: MATTEUCCI

(5054)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Sostituzione di alcuni componenti della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 7154 Div. 3ª san. in data 15 maggio 1957, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso per quattro posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1956;

Considerato che il presidente della citata Commissione dottor Domenico Dicuonzo, a seguito della nomina a prefetto ha lasciato questa sede e che, inoltre, il componente dott. Pezzinga Giovanni, medico provinciale è stato di recente trasferito in altra Provincia;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla sostituzione degli anzidetti funzionari in seno alla Commissione stessa;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

1. Il vice prefetto prof. Salvatore Villari, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, in sostituzione del dott. Domenico Dicuonzo.

2. Il medico provinciale dott. Francesco Rolando Salvadori è nominato componente della Commissione stessa, in sostituzione del dott. Pezzinga Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

La Spezia, addì 23 agosto 1957

Il prefetto: MENEGHINI

(5110)

PREFETTURA DI LATINA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Cisterna di Latina.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il proprio decreto n. 25154 del 26 giugno 1957, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario di nuova istituzione, del comune di Cisterna di Latina;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del segretario di detta Commissione, consigliere di prima classe dott. Vincenzo Travia, perchè assegnato ad altra sede;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il consigliere di terza classe dott. Francesco Di Monaco è nominato segretario della Commissione anzidetta, in sostituzione del consigliere di prima classe dott. Vincenzo Travia.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Latina, addì 20 agosto 1957

Il prefetto: DI NAPOLI

(5024)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.